



COMUNE DI VALENZA

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 9 del 29/03/2023

Modificare l'articolo 5 "Gestione e classificazione dei rifiuti" al comma 4 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2022</i>	<i>Versione modificata</i>
[...] 4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettri-che ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e); [...]	[...] 4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettri-che ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e); g) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. [...]



Modificare l'articolo 9 "Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2022</i>	<i>Versione modificata</i>
[...] 3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono assoggettati al tributo gli uffici, i magazzini e i locali a uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori di predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo. [...] 5. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia. [...]	[...] 3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono assoggettati al tributo gli uffici, i magazzini e i locali a uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori di predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo. 3-bis. Con riferimento agli studi medici, dentistici e odontotecnici, sono escluse dal tributo le superfici destinate all'attività ambulatoriale produttive di rifiuti speciali; rimangono tassabili gli uffici, i magazzini, i locali ad uso deposito, le sale di aspetto e i locali accessori produttivi di rifiuti urbani. [...] 5. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia. Laddove non sia possibile ricorrere a criteri di analogia, l'abbattimento della superficie produttiva sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali, è applicato nella misura del trenta per cento (30%). [...]



Modificare l'articolo 14 "Periodo di applicazione" al comma 4 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2022</i>	<i>Versione modificata</i>
[...] 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e nelle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al successivo art. 26. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.	[...] 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e nelle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di cui al periodo precedente che comportino una diminuzione della tariffa producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 26 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni in corso d'anno degli occupanti le utenze domestiche di cui al successivo articolo 15 comma 1. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.



Modificare l'articolo 22 "Riduzioni per utenze domestiche" al comma 4 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2022</i>	<i>Versione modificata</i>
[...] 4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura dell'ottanta per cento (80%) della tariffa, per le utenze domestiche tenute a disposizione, prive di mobili e non allacciate alle utenze elettriche.	[...] 4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura dell'ottanta per cento (80%) della tariffa, per le utenze domestiche tenute a disposizione, prive di mobili e non allacciate alle utenze elettriche. I contribuenti interessati sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26.



Modificare l'articolo 24 "Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2022</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. 2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.	1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. 2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula: $\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$ dove: Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999. Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile. Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza. 4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'Ufficio Tributi del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.	ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile. 3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula: $\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$ dove: Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999. Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile. Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza. 4. Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente ha una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'Ufficio Tributi del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio. 4-bis. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli indicati al comma precedente, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti
---	--

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.	diversi dal servizio pubblico di raccolta. 5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.
--	---



Modificare l'articolo 29 **"Riscossione"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2022</i>	<i>Versione modificata</i>
1. La riscossione della TARI avviene mediante l'emissione, da parte del Comune di Valenza, o di altro soggetto appositamente individuato, di avvisi di pagamento predisposti sulla base di quanto stabilito dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. 2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 3. Per l'anno 2022, il numero e le scadenze delle rate sono determinati in sede di Deliberazione del Consiglio comunale. A decorrere dall'anno 2023, il numero, le scadenze e le relative misure di versamento sono stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale. 4. Non si dà luogo a riscossione quando l'importo del tributo complessivamente dovuto dal soggetto risulta inferiore ad euro 5,00, fatta salva la tariffa giornaliera che rimane in ogni caso dovuta. 5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, Legge 296/2006, l'importo della TARI all'interno di ciascun avviso di pagamento è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.	1. La riscossione della TARI avviene mediante l'emissione, da parte del Comune di Valenza, o di altro soggetto appositamente individuato, di avvisi di pagamento predisposti sulla base di quanto stabilito dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento. 2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 3. Per l'anno 2022, il numero e le scadenze delle rate sono determinati in sede di Deliberazione del Consiglio comunale. A decorrere dall'anno 2023, il numero, le scadenze e le relative misure di versamento sono stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale. 4. Non si dà luogo a riscossione quando l'importo del tributo complessivamente dovuto dal soggetto risulta inferiore ad euro 5,00, fatta salva la tariffa giornaliera che rimane in ogni caso dovuta. 5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, Legge 296/2006, l'importo della TARI all'interno di ciascun avviso di pagamento è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Eventuali conguagli a credito o a debito nei confronti dei singoli utenti verranno regolarizzati con l'emissione di avvisi immediatamente successivi. 7. Su richiesta dell'interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione del pagamento del tributo sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate.	6. Eventuali conguagli a credito o a debito nei confronti dei singoli utenti verranno regolarizzati con l'emissione di avvisi immediatamente successivi. 7. Su richiesta dell'interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione degli importi derivanti da avvisi di accertamento sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente. 8. Al verificarsi di uno dei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 3 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti: a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico; b) contribuenti che si trovano in comprovate condizioni economiche disagiate; c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti. Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza dell'ultima rata per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.
---	--